



Istituto Superiore di Sanità



ACCORDO QUADRO

tra

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito **CNR**, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

L'**Istituto Superiore di Sanità**, in seguito denominato **ISS**, C.F. 80211730587 e Partita IVA 03657731000, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena n. 299, , legalmente rappresentato dal Presidente, Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone

in seguito, anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

Premesso che:

Il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

la predetta missione del CNR è svolta attraverso un'organizzazione a matrice che incrocia i sette Dipartimenti tematici - unità organizzative dedicate a macroaree di ricerca scientifica e tecnologia - alla rete degli Istituti di ricerca sparsa su tutto il territorio nazionale;

il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni Operative e/o Contratti.

L'ISS - ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto (DM 24 ottobre 2014) è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;

l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;

la ricerca scientifica è al centro della missione dell'Istituto, saldamente radicata al tessuto connettivo del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), del quale l'Istituto, in qualità di organo tecnico-scientifico, valuta gli esiti delle applicazioni terapeutiche in modo da stimolare la qualità nei servizi sanitari;

l'attività dell'ISS, molteplice e variegata, è distribuita in sei Dipartimenti, quattordici Centri Nazionali e due centri di riferimento; opera, altresì, presso l'ISS, l'Organismo notificato per le attività di cui alle direttive 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE;

i Dipartimenti sono strutture tecnico scientifiche, aventi il fine di realizzare, gestire e sviluppare attività omogenee di ricerca, controllo, consulenza e formazione, nel quadro delle funzioni istituzionali attribuite all'Istituto;

è istituito presso l'ISS - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del DM 2 marzo 2016 – il Dipartimento Ambiente e Salute, con la specifica missione di effettuare valutazioni a carattere multidisciplinare sui rischi per la salute umana derivanti dalle esposizioni ambientali attraverso lo sviluppo di metodi e tecnologie avanzate. Il Dipartimento conduce attività di ricerca e sperimentazione per l'identificazione e la caratterizzazione dei fattori di rischio, studi di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e sorveglianza della popolazione al fine di identificare misure di prevenzione primaria, gestione, riduzione e comunicazione dei rischi;

Considerato che:

la sinergia tra il CNR e l'ISS può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di comune interesse;

l'ISS dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
il CNR e l'ISS manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche nei campi di azione specifici dei due Enti;
Il CNR e l'ISS manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;
Il CNR e l'ISS in data 28/3/2019 hanno stipulato un Accordo quadro della durata di 5 anni, che ha avuto scadenza il 27/3/2024;
i sensi dell'art. 15 della legge del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, le pubbliche amministrazioni, "Possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
le Parti intendono con il presente Accordo Quadro mantenere e consolidare la collaborazione in atto e disciplinare condizioni, nonché tempi e modalità di conclusione di future convenzioni operative per la realizzazione di iniziative congiunte;
tutto ciò premesso,

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni Operative e/o Contratti adottati sulla base dell'art 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative posti in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca.

Art. 4 - Comitato d'Indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente dell'ISS o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente dell'ISS e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'ISS consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni Operative e/o Contratti.

Art. 5 - Convenzioni Operative e/o Contratti

Le modalità concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni Operative e/o Contratti bilaterali.

Le Convenzioni Operative e/o Contratti dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate; h) i trattamenti di dati personali che dovessero risultare dall'esecuzione del presente Accordo.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Art. 6 - Risorse

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti di cui all'art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea, da Regioni e da altri soggetti interessati.

Art. 7 - Proprietà intellettuale e Industriale - Pubblicazioni

Le Parti prendono atto che i diritti di proprietà intellettuale e industriale sono regolati dalla normativa vigente e dai propri regolamenti interni, salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti medesime.

Ciascuna Parte rimarrà titolare delle proprie conoscenze pre-esistenti alla firma del presente Accordo ("Background IP").

Le Parti potranno concedersi reciprocamente l'accesso al proprio Background IP ed il suo utilizzo in via non esclusiva, solo ed esclusivamente qualora esso sia necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti, fatti salvi eventuali diritti di terzi che ad esso hanno contribuito, nonché eventuali obblighi di confidenzialità in essere.

Le Parti convengono che tutti i nuovi risultati direttamente ottenuti dall'esecuzione di attività disciplinate dalle Convenzioni Operative e/o Contratti e realizzati da una Parte ("Foreground IP autonomo") saranno di esclusiva proprietà della Parte che li abbia autonomamente conseguiti, che avrà facoltà di utilizzarli e valutarne la protezione o la registrazione tramite privative o diritti d'autore.

Nel caso di nuovi risultati sviluppati congiuntamente ("Foreground IP congiunto") la titolarità sarà condivisa tra le Parti, che valuteranno la loro protezione tramite diritti di privativa o diritti d'autore, secondo quote di titolarità che saranno definite tra le Parti tenendo conto del contributo inventivo o creativo, finanziario e strumentale apportato da ciascuna Parte. Resterà fermo il diritto morale inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti inventori/autori.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo per definire la comproprietà, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo e lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale e industriale correlati al Foreground IP congiunto.

Ciascuna Parte ha diritto di usare liberamente il Foreground IP congiunto per le proprie finalità di ricerca, di didattica e di divulgazione scientifica purché detto uso non pregiudichi gli obblighi di riservatezza e/o le azioni di tutela o valorizzazione della proprietà intellettuale e/o industriale poste in essere da una Parte.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di utilizzare il Foreground IP congiunto per attività di disseminazione scientifica, previa preventiva autorizzazione scritta da parte della Parte contitolare, che dovrà pervenire alla Parte richiedente entro 15 giorni dal ricevimento, per via telematica, della richiesta, e che non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate ad eventuali obblighi di confidenzialità e/o ad azioni in corso di tutela della proprietà intellettuale e/o industriale. In ogni caso, la Parte contitolare non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dalla Parte proponente senza giusta causa. In assenza di riscontro scritto, da far pervenire entro 15 giorni dal ricevimento di copia completa del testo da pubblicare, l'autorizzazione si intenderà tacitamente accordata. Le Parti si riservano di definire più dettagliatamente termini e modalità di disseminazione nelle Convenzioni Operative e/o nei Contratti che saranno stipulate.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno

farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna a conservare, e a far conservare al personale da esso impiegato nelle attività di cui al presente Accordo Quadro, il più scrupoloso segreto, nei confronti di tutte le persone non autorizzate e di terzi, su tutte le informazioni confidenziali trasmesse e contrassegnate come tali ("Informazioni Confidenziali"), adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione. Detti obblighi sopravvivranno al completamento delle attività del presente Accordo e delle conseguenti Convenzioni Operative e/o dei Contratti. Essi cesseranno di essere efficaci quando le informazioni diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili alle Parti e/o al personale da esse impiegato nell'esecuzione delle attività, e comunque decorsi 3 (tre) anni dalla cessazione dei sopraccitati accordi. Le Parti si riservano, in ogni caso, di definire più dettagliatamente gli obblighi di confidenzialità nelle Convenzioni Operative e/o nei Contratti che stipuleranno.

I trattamenti di dati personali effettuati dalle Parti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo saranno condotti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché della normativa nazionale applicabile.

Con riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo precedente, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi, ciascuna per i trattamenti effettuati nel proprio ambito e per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo previsto dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

I trattamenti di dati personali previsti dalle Convenzioni Operative e/o Contratti stipulati sulla base del presente Accordo, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, saranno definiti e regolati all'interno delle Convenzioni Operative/dei Contratti medesimi e/o tramite loro allegati, che ne formeranno parte integrante. Tali regolamentazioni disciplineranno in modo specifico ruoli, responsabilità, finalità del trattamento, categorie di dati trattati e misure di sicurezza adottate, in conformità con la normativa vigente.

Art. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.

Art. 10 – Durata e sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro ha la durata di 5 anni a decorrere dall'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Art. 11 - Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari. Fatta salva la possibilità di comunicare diversi indirizzi PEC in un successivo momento, gli indirizzi PEC di riferimento delle Parti sono i seguenti:

- per il CNR: ucp@pec.cnr.it
- per l'ISS: finanziamenti.ricerca@pec.iss.it

Art. 14 – Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo Quadro è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

Art. 15 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, è ammesso il ricorso in via esclusiva al Giudice Amministrativo, ai sensi degli artt. 13 e 133 del D.lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), presso il TAR di Roma.

Il presente Accordo Quadro è stato integralmente negoziato dalle Parti, senza che si applichino gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Presidente
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Per Istituto Superiore di Sanità

Il Presidente
Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone